



ALLEGATO 1)

BANDO FONDO LOCAZIONI 2022

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Fondo sociale affitti, FSA 2022).

ARTICOLO 1 - DESTINATARI

Possono beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima della formazione dell'elenco comunale degli ammessi a contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Il contratto d'affitto deve essere intestato esclusivamente al richiedente o ad un componente maggiorenne del suo nucleo familiare con lui residente, riferirsi ad alloggi siti in Liguria, in locazione sul mercato privato e occupati a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente presso il tribunale lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale. Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale risulti superiore a € 7.800,00= (ovvero € 8.400,00=, qualora l'importo dei canoni rilevabile dal Comune nel proprio territorio sia normalmente superiore a tale limite, ferma restando la soglia del contributo massimo).

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea
ovvero
cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea, essendo in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;
- b) residenza anagrafica nell'alloggio in locazione, all'interno del Comune cui si riferisce il bando di concorso;
- c) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta

interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;

- d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n. 2 di cui alla DGR n. 613 del 25/07/2018 (nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
- e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di ERP (calcolato dalla competente A.R.T.E.) presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune che ha emanato il bando ;
- f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- g) valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, non superiore a € 16.700,00=, ovvero non superiore a € 35.000,00= e in presenza di una perdita del proprio reddito IRPEF rispetto all'anno precedente superiore al 25 per cento, anche in ragione dell'emergenza COVID-19;
- h) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare - nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di contributo - dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario).

I requisiti suddetti – posseduti alla data della pubblicazione del bando comunale – sono dichiarati dall'interessato nella domanda di accesso al contributo, redatta sull'apposito modello allegato al bando medesimo, ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La riduzione del reddito di cui alla lettera g) – stante il protrarsi dell'emergenza epidemiologica – può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali.

ARTICOLO 2 – CONTRIBUTO EROGABILE

Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all'unità superiore.

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 300,00=.

Il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a € 2.800,00=.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato di contributi concessi dai Servizi sociali per il pagamento dell'affitto, il contributo teorico viene ridotto dell'importo erogato annualmente.

Non è cumulabile con il contributo FSA 2022, la quota del reddito o della pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26, destinata alla copertura del canone di locazione.

ARTICOLO 3 – DOMANDA

Le domande dovranno essere presentate **DAL 1 MARZO AL 30 APRILE 2023** presso l'ufficio protocollo del Comune di Savignone, Via Garibaldi Giuseppe, 2, 16010 Savignone GE.

Alle domande devono essere allegate:

- a) dichiarazione I.S.E.E. o I.S.E.E. corrente in corso di validità e riguardante tutti i componenti residenti nell'alloggio alla data dell'emanazione del bando comunale;
- b) in caso di valore I.S.E.E. compreso tra € 16.700,00= e € 35.000,00= insieme ad una perdita del proprio reddito IRPEF rispetto all'anno precedente superiore al 25 per cento, in ragione dell'emergenza COVID-19, dovrà essere presentata documentazione comprovante tale riduzione del reddito IRPEF;
- b) copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione relative all'anno 2022 al netto delle spese di amministrazione per le mensilità effettivamente sostenute. In assenza di tale documentazione possono essere presentati bonifici, o dichiarazione del locatore attestante l'avvenuto pagamento del canone (nel caso di dichiarazione del locatore dovrà essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del locatore stesso). Saranno ammesse solo le documentazioni di pagamento effettuate da persone residenti nell'alloggio e quelle riportanti la causale del versamento;
- c) titolo di soggiorno per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea;
- d) attestazione di regolarità del soggiorno per i cittadini dell'Unione Europea, ai sensi del Decreto Lgs. N.30 del 6.2.2007 – C.M. n.19 del 6.4.2007.

Verranno rigettate le domande prive della documentazione richiesta alle precedenti lettere a) e b), in quanto la mancanza di tale documentazione non consente il calcolo del fabbisogno.

ARTICOLO 4 - GRADUATORIA

Entro il 31 MAGGIO 2022 il Comune procede all'istruttoria delle pratiche e alla formazione dell'elenco degli idonei e ad emanare il provvedimento di approvazione dei contributi effettivi da erogare agli aventi diritto.

I contributi teorici saranno rideterminati in base alle risorse effettivamente disponibili, ovvero € 11.456,53. Gli stessi verranno tutti in pari misura diminuiti della quota percentuale risultante dal rapporto tra il Fondo assegnato rispetto al fabbisogno teorico comunicato.

I cittadini che dopo la presentazione della domanda variano residenza devono comunicare per iscritto all'Ufficio Servizi Sociali il nuovo indirizzo per la corretta liquidazione del contributo.

ARTICOLO 5 - CONTROLLI

Potranno essere effettuati controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, attraverso informazioni in possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione (es. Agenzie delle Entrate) e richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza, secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 6 del D.P.C.M. n. 159/2013, e degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.

Un campione minimo è quello formato da tutti i richiedenti con ISE compreso tra 0 e 6.000,00 euro. Nel caso il campione dei predetti beneficiari risulti inferiore al 5% del totale dei richiedenti, gli uffici comunali procedono ad una estrazione casuale degli altri beneficiari (random) fino al raggiungimento della predetta soglia percentuale (5%). Nel caso, invece, il campione sia superiore al 5% del totale dei richiedenti, gli uffici comunali procedono ad una estrazione casuale (random) fino al raggiungimento della predetta soglia percentuale (5%).

In caso di dichiarazione mendace ai sensi art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 il Comune è tenuto a recuperare il contributo indebitamente ottenuto, ferme restando le responsabilità penali ai sensi del art. 76 del medesimo decreto.

Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni comunali, il cittadino dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.P.C.M. 159/2013.

ARTICOLO 6 – TUTELA DEI DAI PERSONALI

Si allega informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/67.

ARTICOLO 7 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE RIVOLGERSI A:

Ufficio Servizi Sociali del Comune di Savignone dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 11,30 al numero 0109360103 int 28 o tramite mail all'indirizzo servizisociali@comune.savignone.ge.it

LA RESPONSABILE AREA SOCIALE

DOTT.SSA RAFFAELLA SAVOCA